



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BATTICANI	ALFREDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FELICANI	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GIORGI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 90/2018
spedito il 25/01/2018

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] REGISTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA
VIA MARCO POLO 60 40100

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:
ANTONACI AVV. GABRIELLA
VIA TITO MINNITI 9 73100 LECCE LE

difeso da:
ZILLI DOTT. MIRKO
VIA TITO MINNITI 9 73100 LECCE LE

[REDACTED]

difeso da:
ANTONACI AVV. GABRIELLA
VIA TITO MINNITI 9 73100 LECCE LE

difeso da:
ZILLI DOTT. MIRKO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 90/2018

UDIENZA DEL

10/09/2018 ore 14:30

N°

110/19

PRONUNCIATA IL:

10/09/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11/02/19

Il Segretario

[Signature]

Fatto e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la "██████████" (già "██████████") impugnava l'avviso di liquidazione n. ██████████, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, liquidava l'imposta di REGISTRO per €. 69.198,62 comprensivi di interessi.

L'Ufficio rilevato che:

- il 2.1.2015 era stata costituita la società "██████████" il cui capitale di €.100.000 era stato sottoscritto interamente dall'unico socio ██████████, mediante conferimento in natura di un ramo di azienda immobiliare esercente attività di locazione immobiliare di beni propri;

- che con scrittura privata del 19.11.2015, la società "██████████" ha ceduto la quota pari all'intero capitale sociale della ██████████, del valore nominale di euro 100.000,00, al sig. ██████████ per il prezzo di euro 737.000,00;

riteneva, ex art. 20 TUR, che l'imposta di registro dovesse essere applicata alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, piuttosto che al dato formale enunciato negli atti, e qualificava l'operazione descritta quale cessione di ramo di azienda, liquidando l'imposta proporzionale di registro.

La "██████████" ha impugnato l'avviso di liquidazione per i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986;
- Retroattività della nuova versione dell'art.20 prevista dalla Legge di Bilancio 2018;
- Illegittimità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione in quanto non tiene conto delle ragioni addotte dal contribuente nelle memorie presentate in fase precontenziosa;
- Illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art.12, comma 7 della L.212/2000 perché emanato prima del decorso di 60 giorni dall'ultimo verbale di contraddittorio in mancanza di ragioni particolari e motivate di urgenza.

L'Ufficio si costituiva contestando tutte le argomentazioni della ricorrente, richiamando in particolare le sentenze della Corte di cassazione n.9492/2010 e 9162/2010 secondo le quali, il criterio di cui all'art. 20 del DPR 131/1986 comporta che *"nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale"* e che la nuova versione dell'art.20, di cui all' Art. 1, comma 87 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 non ha natura interpretativa.

La Commissione osserva che da tale norma, applicabile alla fattispecie poiché in assenza di giudicato, deve desumersi che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, e che tale accertamento deve essere effettuato sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

La nuova norma, introdotta per dirimere dubbi interpretativi, va letta ed interpretata in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che nega all'Amministrazione finanziaria, nell'attività riqualificatoria, la possibilità di "travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici" (Cass. Sez. 5, Sentenza 3.10.2016/27.1.2017 n. 2054).

La commissione, tenuto conto della documentazione agli atti e delle ragioni illustrate dalla ricorrente non ritiene condivisibile la riqualificazione formulata per cui ritiene di dover accogliere il ricorso.

I contrasti giurisprudenziali e la novità della controversia giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di liquidazione impugnato.

Compensa le spese.

Bologna 10 Settembre 2018

Il presidente relatore

Alfredo Batticani

